



COMUNE DI FRATTAMINORE **(Provincia di Napoli)**

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 10 DEL 21 MARZO 2021

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 1

Disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività di wedding e ricevimenti.

È stata pubblicata l'Ordinanza n.18 del 15.5.2021 emanata dal Presidente Vincenzo De Luca, 18, che contiene le misure stabilite dall'Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie.

Ecco i punti salienti:

- 1.è approvato il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Cov-2. Wedding e ricevimenti”, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure di prevenzione anti-Covid obbligatorie per gli operatori ed utenti, destinate a trovare applicazione dalla data in cui, per effetto dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità, le suddette attività saranno consentite sul territorio regionale.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni dei Protocolli di sicurezza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il

periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 18/2021 CON ALLEGATO PROTOCOLLO DI SICUREZZA E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 15 Maggio 2021

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)